

*REGOLAMENTO DELL' ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE*

SOMMARIO

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Composizione e nomina
- Art. 3 - Requisiti e incompatibilità
- Art. 4 - Durata in carica e revoca
- Art. 5 - Funzioni
- Art. 6 - Supporto all'attività dell'O.I.V.

Articolo 1
(Istituzione)

1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) previsto dal D. Lgs. n. 150/2009.
2. Detto organismo sostituisce il Nucleo di Valutazione, che cessa di svolgere le funzioni ad esso affidate non appena sarà nominato l'Organismo indipendente. Parimenti, il presente Regolamento sostituisce tutte le disposizioni adottate da questo Ente riferite al Nucleo di valutazione.

Articolo 2
(Composizione e nomina)

1. L'O.I.V. è un organo monocratico nominato dal Sindaco.
2. La nomina del componente unico dell'O.I.V. è preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Il Sindaco, valutate le candidature, individua, eventualmente previo colloquio, il componente unico dell'O.I.V.

Articolo 3
(Requisiti e incompatibilità)

1. Al componente unico dell'O.I.V. sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali ed esperienza nei sistemi di valutazione e controllo. Deve in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi e una esperienza professionale maturata, con almeno 5 anni di attività, in campi attinenti le seguenti materie: management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione, controlli interni, misurazione e valutazione delle performance.
2. Non possono far parte dell'O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente o che comunque siano, per la loro attività, in conflitto di interessi con l'Ente.
3. All'atto dell'accettazione dell'incarico il componente unico dell'O.I.V. si impegna a non partecipare ad alcuna selezione bandita dall'Ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell'incarico.

Articolo 4
(Durata in carica e revoca)

1. L'O.I.V. dura in carica per il periodo di tre tornate annuali di valutazione e cessa automaticamente l'incarico con la presentazione della terza proposta di valutazione di propria competenza.
2. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
3. La revoca del componente unico dell'O.I.V. è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, nel caso di sopravvenuta incompatibilità o per comportamenti non conformi al ruolo assegnato.

Articolo 5
(Funzioni)

1. L'O.I.V. svolge le seguenti funzioni:
 - collabora nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - misura e valuta la performance dei responsabili delle strutture apicali dell'Ente;
 - propone al Sindaco la valutazione annuale dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
 - elabora la proposta di valutazione della performance individuale e di attribuzione dei premi al Segretario / Direttore Generale da sottoporre al Sindaco.
2. L'O.I.V. predispone la proposta di valutazione annuale dei Responsabili di Posizione Organizzativa tenendo conto:
 - della relazione presentata dai Responsabili di Posizione Organizzativa in merito al raggiungimento degli obiettivi loro affidati dal Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO);
 - della relazione presentata dal Segretario / Direttore generale del Comune il quale, vista la relazione presentata dai Responsabili di Posizione Organizzativa in merito al raggiungimento degli obiettivi loro affidati dal PRO, esprime una propria valutazione in merito ai comportamenti organizzativi dei Responsabili ed alla realizzazione degli obiettivi affidati dal PRO;
 - dell'eventuale relazione presentata dagli organi di governo (Giunta e/o Sindaco) in merito ai comportamenti organizzativi dei Responsabili di Posizione Organizzativa ed alla realizzazione degli obiettivi affidati dal PRO;
 - di ogni altro elemento e documento ritenuto utile e reperito dall' O.I.V.
3. L'O.I.V. informa preventivamente i Responsabili di Posizione Organizzativa sull'esito delle valutazioni fatte, assegnando un termine entro il quale i Responsabili stessi possono presentare documenti scritti e/o chiedere una audizione verbale.
4. Conclusa la fase del contraddittorio con i Responsabili di Posizione Organizzativa l'O.I.V. presenta la proposta vincolante di valutazione dei Responsabili al Sindaco il quale la approverà con proprio decreto.

Articolo 6 **(Supporto all'attività dell'O.I.V.)**

1. L'O.I.V. svolge le sue funzioni rapportandosi, ove necessario, con il Segretario / Direttore generale. Si avvale inoltre di tutti i servizi del Comune.
2. Il servizio contabilità - personale collabora funzionalmente con il Segretario / Direttore generale nelle funzioni di supporto all'O.I.V.